

n. [REDACTED] 2019 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Valentina Boroni	Giudice
dott. Luca Perilli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

[REDACTED], nato in Ghana il [REDACTED] 1997, codice CUI [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Arrigo, come da delega depositata con il ricorso, presso il cui studio in Pavia, via Mascheroni, 21 ha eletto domicilio;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, Sezione 2;

-resistente-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 28/05/2019 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la



competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il signor [REDACTED] ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano, Sezione 2 in data 12/04/2019 e notificato al ricorrente il 29/04/2019.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di 30 giorni per la proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In seguito a provvedimento del 20 marzo 2020 del Presidente di sezione, il fascicolo è stato assegnato al nuovo giudice relatore dott. Perilli.

Con decreto del 12/10/2020, è stata fissata udienza per il giorno 01/12/2020, alle ore 11:00.

Con istanza del 25/11/2020, la difesa ha presentato richiesta di trattazione scritta della causa o di rinvio dell'udienza. Ha inoltre depositato nota integrativa, richiamando motivi e conclusioni in precedenza indicati e depositando contratti di lavoro e buste paga di attività lavorativa svolta dal ricorrente.

All'udienza dell'01/12/2020, nessuno è comparso per le parti. Il giudice, in considerazione delle istanze presentate dalla difesa e ritenendo necessario sentire personalmente il ricorrente, ha accolto l'istanza di rinvio e fissato nuova udienza al giorno 26/01/2021.

All'udienza del 26/01/2021, è comparso personalmente il ricorrente, con l'avvocato Arrigo. Nessuno è comparso per parte resistente.

Al termine dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 10/02/2021.

§ I fatti di causa

Non è stato possibile ricostruire il momento dell'arrivo del ricorrente in Italia, né le fasi iniziali dell'iter di presentazione della domanda, in quanto le parti non hanno provveduto al deposito del modello *C3*.

Egli ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale in data 03/04/2019 e, confermando le generalità in precedenza riferite, ha dichiarato quanto segue:

- di essere nato da padre ghanese e madre togolese;
- di considerarsi cittadino ghanese, in quanto *“mio papà viene dal Ghana e io sono ghanese”* (pagina 2 verbale di audizione);
- di non essere in possesso di documenti di identità del Ghana e di non averli posseduti neppure in passato;
- di non aver mai conosciuto il padre;
- di essere figlio unico;
- di aver lasciato il Ghana all'età di 4 anni, per trasferirsi in Libia con la madre;
- di aver trascorso, da quel momento, l'intera vita in Libia, fino al 2017;
- di non aver mai fatto rientro in Ghana;
- di avere perso i contatti con la madre;



- di essere di religione musulmana;
- di non aver mai frequentato la scuola e di non aver mai lavorato;
- di aver lasciato la Libia il 18 febbraio 2017 e di essere arrivato in Italia il giorno successivo.

Quanto ai motivi alla base dell'espatrio, il ricorrente ha dichiarato che la madre gli ha raccontato che lasciò il Ghana nel 2001, unitamente al figlio che aveva 4 anni, per ragioni lavorative.

La donna in Libia svolse per lungo tempo la professione di domestica presso una famiglia, composta da un uomo e dai suoi due figli. Una volta cresciuto, il ricorrente cominciò a supportare la madre nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel febbraio 2011, allo scoppio della guerra nel Paese, il ricorrente e la madre furono sequestrati e portati dapprima in un edificio insieme ad altre persone e poi a vivere all'interno di tende, sotto la sorveglianza di soldati libici. Successivamente furono trasferiti in un altro luogo, dove fu assegnata loro un'abitazione. Nell'ottobre 2011, quando la situazione si fece più stabile, il ricorrente cercò un'occupazione che gli permettesse di mantenere la madre che, nel frattempo, si era ammalata: cominciò così ad aiutare gli abitanti del luogo a rimuovere le macerie causate dagli scontri, ottenendo in cambio del cibo e del denaro.

Il 4 novembre 2016, mentre il ricorrente si trovava in moschea per la preghiera, si udirono degli spari e i presenti cominciarono a fuggire. Corso a casa per ricongiungersi con la madre, il ricorrente trovò l'abitazione vuota e nessuna traccia della donna. Uscito in strada fu colpito, perse i sensi e si ritrovò al risveglio in un luogo sconosciuto; fu poi portato in un luogo di prigionia, con molte altre persone, dove fu interrogato e informato del fatto che avrebbe dovuto pagare una somma per la liberazione. Nel luogo di detenzione, mentre egli era ancora ferito e sofferente, conobbe alcuni uomini ghanesi che pagarono per lui il denaro necessario alla liberazione e insieme ai quali, qualche tempo dopo, si imbarcò verso l'Italia.

Chiesto dall'intervistatore di riferire a quali rischi andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha riferito di non avere alcun legame familiare o punto di riferimento nel Paese di origine.

Alle domande di approfondimento poste dalla Commissione territoriale, il ricorrente ha riferito quanto segue:

- con riferimento alla figura della madre, ha dichiarato che la donna, secondo quanto da ella stessa raccontatogli, era originaria di [nella corretta trascrizione] Kpalimé¹, luogo nel quale egli non andò mai e del quale non conosce la posizione ma sa unicamente riferire che la lingua parlata è il *kotokoli*; ha aggiunto inoltre di non sapere se la madre avesse fratelli o sorelle;
- quanto, invece, alla figura del padre, ha affermato di sapere che l'uomo era originario di Kumasi², di etnia *ashanti* e di lingua *twi* e di non sapere se avesse fratelli o sorelle;
- con riferimento alla condizione legale propria e della madre sul territorio, dove rimasero per circa 16 anni, il ricorrente ha precisato che entrambi erano in possesso di un documento libico denominato *Recama* come indicato nel verbale della Commissione, sul quale erano indicate rispettivamente la cittadinanza ghanese del ricorrente e la cittadinanza libica della madre, ottenuta grazie all'intervento dell'uomo per il quale ella lavorava;

¹ <http://www.fallingrain.com/world/GH/00/Kpalime.html>

² <http://www.fallingrain.com/world/GH/09/Kumasi.html>



- quanto, infine, alle persone che lo aiutarono ad andarsene dalla Libia, il ricorrente ha precisato di aver viaggiato con loro, ma di aver perso le loro tracce al momento dell'arrivo in Sicilia e di non avere più alcuna informazione su di loro.

Il ricorrente ha infine riferito di alcune informazioni errate contenute nel modello C3, relative in particolare al fatto che avesse frequentato la scuola secondaria, al transito attraverso Togo, Benin, Niger e Libia prima di giungere in Italia e ai motivi alla base della domanda di protezione. Su quest'ultimo punto il ricorrente ha precisato di aver indicato come ragione determinante l'espatrio i "motivi familiari" perché così suggeritogli dalle persone che lo aiutarono.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha considerato il ricorrente cittadino ghanese, in considerazione del suo profilo etno-linguistico.

Ha ritenuto non rilevante, seppur coerente, ai fini della domanda di protezione, la storia da egli narrata poiché 1) tratta di avvenimenti avvenuti a partire dal 2011 in Libia e, pertanto, non nel Paese di origine, 2) egli era in possesso, nel corso del periodo trascorso in Libia, di un permesso di soggiorno che ne attestava la cittadinanza ghanese, la quale perciò non viene messa in discussione e 3) la sua lingua madre è l'ashanti, lingua propria del Ghana.

La Commissione ha pertanto ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma di status di rifugiato, in quanto i fatti narrati non sono riferiti al Paese di origine (Ghana), bensì al Paese di soggiorno (Libia) e in quanto egli non allega alcun timore di persecuzione in caso di rientro in Ghana, Paese lasciato età infantile. Ha poi escluso, per i medesimi motivi, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria lettera A) e B). Quanto alla fattispecie di cui alla lettera C), la Commissione ha effettuato la valutazione del rischio in caso di rimpatrio con riferimento al Ghana, per le ragioni sopra riportate, ritenendo non sussistere una condizione di conflitto armato e concomitante contesto di violenza generalizzata, sulla base delle seguenti fonti: 1) *US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2017 - Ghana*; 2) *UK Home Office - Ghana Country Information and protection guidelines for British asylum authorities on sexual orientation and gender identity*; 3) *Plan International: Il Ghana in cifre*; 4) *Amnesty International Report 2017/18 - Ghana*; 5) *Peacereporter: Scheda Paese Ghana*; 6) *BTI Bertelsmann Stiftung's Transformation Index 2016 Ghana Country Report*.

La Commissione ha infine escluso il riconoscimento di forme di protezione residuali previste dalla legge.

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso introduttivo, la difesa lamenta l'errata valutazione della Commissione territoriale nell'esaminare il rischio di rimpatrio del ricorrente con riferimento al Ghana, Paese dal quale lo stesso se ne è andato fin dall'età di quattro anni e rispetto al quale egli si trova in una condizione di totale sradicamento e fragilità. La difesa afferma, al contrario, "l'oggettiva provenienza" del ricorrente dalla Libia, partendo dalle considerazioni della stessa Commissione, che ha ritenuto credibile che il ricorrente abbia vissuto a lungo nel Paese.

Parallelamente alla credibilità della permanenza in Libia, la difesa sottolinea inoltre la credibilità delle vicende, descritte in termini precisi e completi, che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Paese nel 2017.

La difesa rileva, inoltre, l'omessa valutazione dei presupposti per la protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, limitatasi a esaminare le forme di protezione internazionale, e conclude chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, della



protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, evidenziando il percorso di integrazione intrapreso in Italia e la condizione di salute del ricorrente.

§ La difesa della Commissione territoriale

La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio nella presente causa e non ha reso disponibile la documentazione utilizzata in fase amministrativa.

§ Le note scritte autorizzate dal Giudice

Con deposito del 25/11/2020, la difesa ha prodotto una memoria contenente aggiornamenti circa la condizione di integrazione in Italia del ricorrente e depositato la relativa documentazione (tre contratti di lavoro e tre buste paga, da agosto a ottobre 2019).

§ Udienza con audizione personale del ricorrente

All'udienza del 26/01/2021, il ricorrente, che parla e comprende la lingua italiana, ha dichiarato che fu la madre a fornirgli tutte le informazioni sulla partenza dal Ghana all'età di quattro anni. Ha ribadito di non aver mai fatto rientro in Ghana dal 2001 al 2017 e di essere sempre rimasto in Libia, nella città di Tawerga (*Tawurgha* nella corretta trascrizione, <http://www.fallingrain.com/world/LY/00/Tawurgha.html>), dove imparò la lingua araba, ma non frequentò mai la scuola.

Ha riferito di non sapere come la madre ottenne i documenti necessari alla permanenza in Libia ma di ipotizzare che la donna fu aiutata dal signore per il quale ella lavorava come domestica. Ha, inoltre, precisato che il documento da egli menzionato di fronte alla Commissione territoriale, che permise loro la permanenza in Libia, non si chiama *recama*, bensì *itcama* o *ticama*, e che si tratta dell'unico documento che egli abbia mai posseduto, non avendo neppure mai avuto alcun documento d'identità ghanese.

Ha confermato poi di non avere alcuna notizia della madre e, quanto alla sua situazione in Italia, ha affermato di vivere nel centro di accoglienza, di aver svolto lavori stagionali come raccogliitore di uva, per tre mesi nel 2018 e altri tre mesi nel 2020, di aver frequentato una scuola di lingua nel 2018 di avere amici in Italia, per lo più di origine africana, e di non avere invece più nessun riferimento in Ghana.

Al termine dell'udienza, la difesa si è riportata agli atti, insistendo nelle conclusioni del ricorso e depositando copia cartacea dei documenti prodotti in via telematica.

§ Il ricorrente non ha dimostrato di avere richiesto **ammissione al patrocinio a spese dello Stato** e comunque di essere stato ammesso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente opposizione non è tecnicamente un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 T.U.I.

§ Sull'attività istruttoria

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, resa sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo



cui: “*deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...*”, il giudice, ritenendo necessario raccogliere ulteriori informazioni con riferimento alle vicende personali del ricorrente ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

All’esito dell’udienza, il collegio ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l’esame della domanda di protezione internazionale e delle subordinate istanze sia da considerarsi chiusa.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello *status di rifugiato*

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato “*un fondato timore*” del ricorrente di subire:

- *atti persecutori come definiti dall’art. 7³*;
- *da parte dei soggetti indicati dall’art. 5⁴*;
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all’art. 8⁵*.

Nel presente caso, il ricorrente non pone a fondamento della domanda di protezione alcun timore di persecuzione personale e diretta, bensì afferma di non volere fare rientro in Ghana in quanto non avrebbe alcun riferimento familiare, né alcuna prospettiva per il futuro.

Le allegazioni sulle vicende passate e sui timori in caso di rientro appaiono del tutto estranee ai sopra indicati “fattori di inclusione” e non ricorrono quindi gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento della *protezione sussidiaria*

Secondo l’art. 14 del D.lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente protezione rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte (lettera A); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera B); ovvero subisca la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera C).

- **Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante**, la grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C - 465/07, *Elgafaji*, al punto 31, nel definire l’ambito di protezione offerta dall’art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l’adozione dell’art. 14 D.lgs. n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all’art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “*rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato*”, i termini “*condanna a morte*” o “*l’esecuzione della pena di morte*”, nonché “*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*” devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente

³ Come definiti dall’art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

⁴ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

⁵ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.



differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

La vicenda non integra neppure i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b): da quanto riferito non emerge infatti alcun elemento per affermare l'esistenza di rischio per il ricorrente di subire, in ragione del proprio profilo e condizione personali, condanne a morte o esecuzioni di pene di morte, né atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio in Ghana oppure in Libia.

- Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza generalizzata di un conflitto armato, la lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che, ai fini della protezione sussidiaria, è considerata danno grave *“la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*

Al fine di integrare la fattispecie in esame, è necessaria la concomitante presenza di diversi elementi, quali: 1) l'esistenza, nel luogo di eventuale rimpatrio, di un conflitto armato, sia esso di natura interna o internazionale, da cui deriva 2) una situazione di violenza indiscriminata, tale per cui 3) un civile risulti esposto a un rischio effettivo di danno grave e individuale alla vita e alla persona, in ragione della sua presenza nel territorio in questione.

Con riferimento al primo elemento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a esprimersi sull'interpretazione di “conflitto armato” e sull'applicabilità o meno della definizione comunemente utilizzata nell'ambito del diritto internazionale umanitario, con la sentenza *Diakité* del 30 gennaio 2014 in causa C-285/12 al paragrafo 28, ha chiarito che: *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.”* Rigettando perciò l'approccio seguito dal diritto internazionale umanitario, la sentenza in esame ha fornito indicazioni sugli elementi necessari a qualificare una situazione di scontro come conflitto armato: è infatti necessario l'accertamento dell'esistenza di una contrapposizione armata, tra due o più parti, rappresentate dalle forze dello Stato e gruppi armati o due o più gruppi armati operanti nel territorio e tra loro contrapposti.

L'elemento di “individualità” del rischio riguarda invece la situazione per cui, in ragione della gravità degli scontri e del livello di violenza raggiunto, la sola presenza della persona sul territorio, a prescindere dalla propria identità, lo esporrebbe a una grave minaccia (*Elgafaji*, paragrafo 35).

Resta salva la possibilità che la protezione sia accordata anche in presenza di minore gravità della violenza, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione della principio della cosiddetta “scala progressiva”, in base al quale *“tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria”* (sentenza *Elgafaji*, punto 39; sentenza *Diakité*, punto 31).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità o di conflitti a bassa tensione, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese, o una parte rilevante di



esso, nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno, è interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, derivante da conflitto armato, tale per cui qualsiasi civile che si trovi a essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Prima di procedere con la valutazione del rischio di esposizione a un danno derivante da una situazione di conflitto armato e violenza indiscriminata, sono necessarie preliminari considerazioni connesse all'individuazione del luogo di rimpatrio del ricorrente, rispetto al quale esaminare il rischio sopra delineato.

In particolare, richiedono specifici approfondimenti le dichiarazioni rese in merito alla cittadinanza e al Paese di origine del ricorrente e alla sua permanenza in Libia per un periodo di oltre quindici anni, dal 2001 al 2016. Sia in sede di formalizzazione della domanda di protezione sia di fronte alla Commissione territoriale, il ricorrente ha, infatti, riferito di ritenersi cittadino ghanese, sulla base dell'asserita provenienza del padre dalla città di Kumasi, in Ghana, e della cittadinanza ghanese dell'uomo.

Tali dichiarazioni non sono il frutto di diretta conoscenza o esperienza del ricorrente: si tratta bensì, di informazioni a lui riferite dalla madre (cfr. pagina 3 verbale di audizione: *“Mia madre mi ha detto che quando ero bambino mi hanno portato via dal Ghana per la Libia, in quel periodo avevo 4 anni, era il 2001”*; dal verbale di udienza: *“Mia madre mi ha raccontato che abbiamo lasciato il Ghana quando avevo quattro anni”*). È evidente che fatti, quali la partenza nel 2001 dal Ghana o ancora le informazioni sulla figura paterna - mai conosciuta dal ricorrente -, quali la lingua parlata dall'uomo o la sua provenienza dal Kumasi, non possano essere stati da lui direttamente conosciuti, perché egli aveva solamente quattro anni all'epoca del loro accadimento; dei primissimi anni di vita, egli non conserva alcun ricordo.

Le affermazioni del ricorrente sulla propria cittadinanza sono pertanto sue supposizioni, frutto di informazioni, peraltro limitate e scarsamente circostanziate, ottenute da terzi e prive di elementi di riscontro.

Ai fini della determinazione del luogo di rimpatrio, è rilevante l'articolo 2, lettera n) della Direttiva Qualifiche 2011/95/UE (rifusione), in base al quale *“Paese di origine”* è *“il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.”*. Il requisito *“territoriale”* necessario per la valutazione delle domande di protezione prevede quindi che il richiedente si trovi al di fuori del Paese di cui ha la cittadinanza o al di fuori del Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, nei casi, rispettivamente, di un cittadino di Paese terzo o dell'apolide.

Con riferimento a una di queste due ipotesi di *“Paese di origine”* il richiedente deve perciò essere in grado di dimostrare l'esistenza di un timore fondato di persecuzione o di un rischio effettivo di danno grave.

Mentre nelle maggior parte dei casi, il Paese rispetto al quale valutare il timore o rischio di rimpatrio è facilmente determinabile, in altri, come quello in esame, la questione è più complessa.

In assenza di prova documentale, la condizione personale, e così la cittadinanza, deve essere accertata dal giudice secondo la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente stesso (articolo 3 comma cinque del D.lgs 251/2007).

Nel caso del sig. Adam, la sua affermazione di essere cittadino ghanese non è credibile, secondo i parametri di legge.



Egli, infatti, non è in grado di fornire nessuna informazione specifica sul padre (lettera a dell'art. 3 comma 5), che gli avrebbe trasferito la cittadinanza ghanese. Sulla cittadinanza e provenienza di quest'uomo dal Ghana, il ricorrente non ha, inoltre, offerto nessun elemento di riscontro esterno (lettera c dell'art 3 comma 5), come un certificato di nascita o altro documento d'identità.

Né vale ad attribuire la cittadinanza ghanese al ricorrente il fatto che egli riferisca che tale cittadinanza fosse riportata su un documento libico (*tcama, ticama o recama*), che non è stato acquisito al processo, perché il ricorrente non sa spiegare la natura di questo documento e le ragioni dell'indicazioni ivi riportate.

Mancano dunque gli elementi minimi per potere ritenere credibile la cittadinanza ghanese del ricorrente, per nascita da un uomo sul quale non vi è il minimo elemento di identificazione.

Non vi è dunque certezza sulla cittadinanza del ricorrente.

La questione del dubbio sulla cittadinanza del richiedente protezione non è mai stata portata all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La *Judicial Analysis* dello *European Asylum Support Office* sulle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale⁶, nei casi in cui non sia possibile stabilire con certezza l'esistenza di un diritto alla cittadinanza di un determinato Paese, suggerisce il ricorso a criteri simili a quelli delineati dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza *Nottebohm*⁷, un caso deciso nel 1955 nel quale la Corte si sofferma sui presupposti dell'attribuzione della cittadinanza, affermando che, per quanto sia in linea di principio libertà degli Stati di disciplinarne i presupposti, questi debbano in ogni caso riflettere l'esistenza di un collegamento reale ed effettivo tra lo Stato e l'individuo cui la cittadinanza è riconosciuta. Al fine della verifica del collegamento "reale ed effettivo" tra Stato ed individuo, la Corte valorizza i seguenti elementi: 1) il domicilio abituale della persona, 2) la sede dei propri interessi e 3) i legami familiari della persona. Analogamente, tali criteri possono essere applicati anche in sede di accertamento dell'effettività e realtà del vincolo con il Paese del quale il richiedente protezione afferma di essere cittadino.

Nel presente caso, non è possibile affermare che l'asserita cittadinanza ghanese del ricorrente presenti quei caratteri di "realtà ed effettività" necessari affinché egli possa essere riconosciuto come cittadino ghanese: 1) egli ha infatti mantenuto il proprio domicilio in Libia per oltre quindici anni e poi lo ha trasferiti in Italia; 2) la madre ha stabilito per lui la sede dei propri interessi in Libia; il ricorrente ha poi trasferito il centro dei propri interessi in Italia, non avendo invece conservato nessun legame con il Ghana; 3) non ha mai avuto un legame con il padre, della cui esistenza egli nulla sa o con altri familiari in Ghana, ma solo con la madre con cui ha convissuto in Libia.

In definitiva, non è credibile che egli sia cittadino del Ghana e non ha nessun collegamento "reale ed effettivo" con il Ghana. Il ricorrente si trova pertanto nella condizione di impossibilità di avvalersi della cittadinanza ghanese - e ottenere conseguente tutela dalle

⁶ European Asylum Support Office, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf, pagine 24 e 25

⁷ *Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala); Second Phase*, International Court of Justice (ICJ), 6 April 1955, available at: <https://www.refworld.org/cases/ICJ,3ae6b7248.html>, "Different factors are taken into consideration, and their importance will vary from one case to the next: the habitual residence of the individual concerned is an important factor, but there are other factors such as the centre of his interests, his family ties, his participation in public life, attachment shown by him for a given country and inculcated in his children, etc."



autorità -, non essendoci alcun elemento che permetta di ipotizzare che il Ghana lo consideri proprio cittadino o gli riconosca protezione, essendo egli lontano da oltre vent'anni e non essendo egli in possesso di nessun elemento per dimostrare legami con il Paese africano.

In tale quadro, egli si trova astrattamente in una situazione di apolidia, e cioè di un caso in cui, in base all'articolo 1 (1), della Convenzione di New York del 28.9.1954 egli è persona *che nessuno Stato considera come suo cittadino*".

Il presente procedimento non ha, peraltro, ad oggetto l'accertamento dello stato di apolidia del ricorrente; ma la questione della cittadinanza ovvero dell'apolidia è considerata in via incidentale ai fini della determinazione del luogo di rimpatrio.

A questo punto, si tratta di stabilire quale sia il Paese di dimora abituale⁸ che, in linea con il sopra citato riferimento all'articolo 2 della Direttiva Qualifiche, è considerato Paese di origine dell'apolide.

Sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente sulla sua permanenza in Libia, circostanza ritenuta credibile anche dalla Commissione territoriale, è la Libia il Paese in cui egli aveva, fino al momento dell'ingresso in Italia, dimora abituale.

Si procede pertanto con la valutazione dell'esposizione al rischio in caso di rimpatrio sotto il profilo della protezione sussidiaria lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 con riferimento alla Libia.

Dalle ricerche effettuate dal Tribunale è emerso che, a dieci anni dalla caduta dell'ex leader Muammar Gheddafi, la Libia continua ad essere attraversata da conflitti che non riescono a porre fine alla guerra che scoppiò al tempo della sua destituzione: il Paese non ha ancora ritrovato uno stabile assetto istituzionale, in un quadro aggravato dalla presenza dei centri di potere in competizione e ostilità tribali di lunga data.

La morte di Gheddafi, anziché unire il Paese, ha invece gettato la Libia in una situazione di maggiore instabilità, perché i gruppi armati che si erano in precedenza uniti per opporsi al regime di Gheddafi si sono invece messi l'uno contro l'altro⁹.

L'attuale situazione vede un'estrema frammentazione politica e militare¹⁰ e forti ostilità tra le due entità rivali che combattono per il controllo territoriale¹¹. Parallelamente, si registra nel

⁸ European Asylum Support Office, *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf, pagina 16

⁹ Open Democracy, *What exactly is happening in Libya?*, 29 settembre 2020, <https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-exactly-happening-libya/>

¹⁰ EASO – European Asylum Support Office: *Libya; Security Situation between 1 January 2019 and 30 September 2020 in Al-Butnan, Al-Jabal Al-Akhdar, Al-Jabal Al-Gharbi, Al-Wahat, Al-Jifara, Al-Margeb, Al-Marj, Al-Nuqat Al-Khams, Azzawiya, Benghazi, Derna, Misrata, Nalut, Sirt, and Tripoli [Q31-2020]*, 7 dicembre 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2041933/2020_12_COI_Q31_LIBYA_SECURITY_SITUATION.pdf

¹¹ AI – Amnesty International: *Libya: Ten years after uprising abusive militias evade justice and instead reap rewards* | Amnesty International, 17 February 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/libya-ten-years-after-uprising-abusive-militias-evade-justice-and-instead-reap-rewards/>



Paese una proliferazione di gruppi armati e un generale clima di illegalità e disordine, nel quale la tutela dei diritti umani appare in costante deterioramento¹².

Nel corso degli ultimi anni, la situazione di sicurezza a livello nazionale ha subito ulteriori peggioramenti¹³: il conflitto a oggi ancora in corso trova le sue radici negli scontri, scoppiati a partire dal 2015¹⁴ e ulteriormente esacerbatisi nell'aprile 2019¹⁵, tra il GNA (*Government of National Accord*) guidato da al-Serraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite e con sede a Tripoli e sostenuto da gruppi armati nella Libia occidentale, e il governo ad interim rivale con sede nella Libia orientale, con a capo di generale Haftar affiliato al gruppo LAAF (*Libyan Arab Air Force*)¹⁶.

Il Paese riflette tale dinamica di scontro anche a livello geografico, con il territorio libico che risulta sostanzialmente diviso in due parti, rispettivamente sotto il controllo dei due attori coinvolti¹⁷.

In particolare, il 4 aprile 2019 la capitale Tripoli e l'area circostante sono state oggetto di un attacco armato, durato oltre un anno, che ha causato centinaia di vittime, irreparabili danni a infrastrutture pubbliche e private e lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone¹⁸.

Anche nel corso del 2020, il conflitto in precedenza sviluppatosi nell'area attorno a Tripoli, ha fortemente condizionato la possibilità per la popolazione di accedere ai servizi di base, tra i quali la sanità e l'elettricità. Le parti hanno continuato incessantemente a condurre uccisioni illegali e bombardamenti indiscriminati, che hanno causato la morte di civili e la distruzione di infrastrutture essenziali¹⁹. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite²⁰, a luglio 2020 erano state registrate più di 1000 uccisioni di civili e oltre 220mila sfollati interni dall'inizio del conflitto scoppiato ad aprile dell'anno precedente²¹.

Nonostante diversi tentativi di dialogo tra le parti, passati accordi di cessate il fuoco²² e accordi di pace firmati²³, il Paese rimane fortemente diviso: i recenti sviluppi, in particolare la firma

¹² UNHCR, *UNHCR POSITION ON THE DESIGNATIONS OF LIBYA AS A SAFE THIRD COUNTRY AND AS A PLACE OF SAFETY FOR THE PURPOSE OF DISEMBARKATION FOLLOWING RESCUE AT SEA*, settembre 2020, <https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdf>

¹³ Per un maggiore approfondimento delle vicende avvenute negli anni precedenti, si veda BBC News, *Libya profile – Timeline*, <https://www.bbc.com/news/world-africa-13755445>

¹⁴ Open Democracy, *What exactly is happening in Libya?*, 29 settembre 2020, <https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-exactly-happening-libya/>

¹⁵ HRW – Human Rights Watch: *World Report 2021 - Libya*, 13 gennaio 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043658.html>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ ISPI, *Libia: cambio della guardia?*, 17 settembre 2020, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/libia-cambio-della-guardia-27465>, paragrafo “La sottile linea rossa”

¹⁸ HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review; Libya [A/HRC/46/17]*, 5 gennaio 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2044702/A_HRC_46_17_E.pdf

¹⁹ HRW – Human Rights Watch: *World Report 2021 - Libya*, 13 gennaio 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043658.html>

²⁰ United Nations Support Mission in Libya, *civilian casualties report - 1 aprile- 30 giugno 2020, 29 luglio 2020*, <https://unsmil.unmissions.org/civilian-casualties-report-1-april-30-june-2020>

²¹ HRW – Human Rights Watch: *World Report 2021 - Libya*, 13 January 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043658.html>

²² International Crisis Group, *Libya*, <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya>



dell'accordo di pace dell'ottobre 2020, devono ancora essere tradotti in azioni e misure concrete a beneficio della popolazione libica²⁴.

Alle dinamiche tra gli attori principali a livello nazionale, si aggiungono numerosi scontri e conflitti registrati a livello locale, i quali riflettono faide di lunga data tra varie fazioni, tribù e gruppi etnici²⁵.

A settembre 2020, rimarcando quanto già affermato nel settembre 2018, UNHCR ha nuovamente espresso parere contrario nel considerare la Libia sia come luogo di sbarco sicuro dopo il salvataggio in mare sia come Paese terzo sicuro²⁶.

Nella situazione delineata, sono pertanto ravvisabili tutti gli elementi necessari a integrare la fattispecie di danno grave ex lettera c): è infatti presente una situazione di scontro, qualificabile come conflitto armato, determinante una violenza generalizzata; sussiste, per tali ragioni, il rischio effettivo che il ricorrente possa subire gravi minacce alla propria vita e incolumità.

Ricorrono, in definitiva, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera C) D.Lgs. 251/2007.

Resta assorbita nel riconoscimento della protezione sussidiaria la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

§ Le spese di lite

Considerato che la decisione si fonda sull'affermazione di un principio giurisprudenziale, in punto di mancanza di credibilità della cittadinanza dichiarata, sul quale non si rinvencono precedenti giurisprudenziali; attesa dunque la novità delle questioni, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- riconosce a [REDACTED], nato in Ghana il [REDACTED]/1997, codice CUI [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/02/2021.

Il Presidente

Dott. Pietro Caccialanza

United Nations Support Mission in Libya, 23 ottobre 2020, <https://unsmil.unmissions.org/acting-special-representative-secretary-general-libya-stephanie-williams-opening-remarks-press>

²⁴ UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: *Libya Humanitarian Response Plan 2021 (January 2021)*, 3 febbraio 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2045420/libya_hrp_2021-final.pdf, pagina 5

²⁵ United States Institute for Peace, *The Current Situation in Libya*, 30 dicembre 2020, <https://www.usip.org/publications/2020/12/current-situation-libya>

²⁶ UNHCR, *UNHCR POSITION ON THE DESIGNATIONS OF LIBYA AS A SAFE THIRD COUNTRY AND AS A PLACE OF SAFETY FOR THE PURPOSE OF DISEMBARKATION FOLLOWING RESCUE AT SEA*, settembre 2020, <https://www.refworld.org/pdfid/5f1edee24.pdf>

